



Comune di Santa Maria della Versa

Provincia di Pavia

ORDINANZA N. 23

Polizia Locale

Prot. n. 3285

ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA E ACCAMPAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che si verifica di frequente, durante il periodo della raccolta delle uve, l'insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, camper, tende e similari adibiti a dimora;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l'allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario, sia sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO, per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, camper, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant'altro dia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934, n. 1265;
- il regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni;
- l'art. 2 del D.M. 05.08.2008.

ORDINA

Il divieto permanente di sosta 0/24 dal 27 agosto 2021 al 30 settembre 2021, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di roulotte, caravan, camper, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone;

Di conseguenza sono vietati in maniera assoluta:

- lo scarico di residui organici di acque chiare e residui reflui;
- l'allacciamento alla rete elettrica;

- l'utilizzo di idranti o altri impianti pubblici.

DISPONE

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P. oltre alle violazioni che dovessero essere riscontrate.

Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.

Le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

La presente ordinanza verrà pubblicata all' Albo on line e sulla Home page del sito istituzionale.

Che siano fatte salve le autorizzazioni temporanee e non, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti e analoghe attività preventivamente segnalate e autorizzate.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Ufficio Polizia Locale – Piazza Ammiraglio Faravelli, 1 tel.0385278011;

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'agente di Polizia Locale Simone Lanati;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norme dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento: in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero, in applicazione al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Dal Municipio li, 25 agosto 2021



IL SINDACO
(Stefano Riccardi)